39095/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2012

SENTENZA N. 1356/2012

REGISTRO GENERALE N. 14562/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	CIRO PETTI	- Presidente -
Dott.	FRANCO FIANDANESE	- Consigliere -
Dott.	DOMENICO GALLO	- Consigliere -
Dott.	MARGHERITA TADDEI	- Rel. Consigliere -
Dott.	ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GRIPPA MICHELE N. IL 11/04/1978

avverso l'ordinanza n. 1205/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udit i difensor Avv.;

1.Con ordinanza in data 07.02.2012, la Corte d'appello di Milano, ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Grippa Michele, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che il 19.6.2009 , lo ha condannato , in esito al giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art.707 cod.pen.

1.1 Avverso tale ordinanza ricorre la difesa di Grippa deducendo la violazione dell'art.606 co 1 lett.c) perché la doglianza relativa alla irregolarità delle notifiche dedotta con l'appello non può ritenersi generica e , del pari, erano stati dedotti motivi non generici, relativi anche all'erronea contestazione della recidiva, anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 Premesso che l'esame del ricorso non può prescindere dalla valutazione del contenuto devolutivo dell'atto di appello, valutato, pertanto, l' atto di appello, il Collegio rileva che i motivi in esso dedotti, relativi alle notifiche ed alle dedotte nullità ,sono prospettati in termini di assoluta genericità – essendosi limitato l'appellante a richiamare il motivo così come dedotto avanti al primo giudice , senza precisare ,in fatto, la situazione effettiva dell'imputato rispetto al luogo della notifica e quale rilevanza potesse avere , in diritto, la questione proposta rispetto al rito camerale prescelto.

2.2 Anche la censura sulla pena è generica, essendosi limitato l'appellante a lamentare l'eccessività del trattamento sanzionatorio senza ulteriori considerazioni sugli elementi che supportano tale valutazione e le ragioni che giustificano un trattamento diverso.

Va anche rilevato che le deduzioni sulla recidiva sono state introdotte, per la prima volta, con il ricorso.

2.3 La motivazione della Corte, alla stregua delle considerazioni su richiamate , è congrua e condivisibile oltre che priva di vizi evidenti: ne consegue che il ricorso , deve essere rigettato

3. Alla dichiarazione di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in Roma , camera di consiglio del 27 giugno 2012

Il Consigliere estensore
M.E. Taddei

Il Presidente
C. Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL -4 OTT 2012

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli